

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 19 Data: 22/04/2022	Oggetto: VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETT. C) E COMMA 7, DELLA L.R. N. 47/78 E S.M., FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AD APPORTARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E CARTOGRAFICI, CANCELLAZIONE DI AMBITI EDIFICABILI E LIMITATE MODIFICHE DI AZZONAMENTO, CON PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue, del mese di aprile alle ore 20:16, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	P
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	P
UGOLINI GIANLUCA	A	PECCI ANNA	P
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	A
SANTONI GIULIA	P	INNOCENTINI ENRICA	R
PAZZAGLIA ANNA	P	PAOLUCCI CRISTIAN	P
CODECÀ GAIA CECILIA	R	TALACCI ROBERTA	P
ALUIGI STEFANO	R	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	P		

P: Presente; **R:** in collegamento remoto; **A:** assente

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETT. C) E COMMA 7, DELLA L.R. N. 47/78 E S.M., FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AD APPORTARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E CARTOGRAFICI, CANCELLAZIONE DI AMBITI EDIFICABILI E LIMITATE MODIFICHE DI AZZONAMENTO, CON PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 25/11/2021, regolarmente esecutiva, è stata adottata la Variante specifica al PRG vigente finalizzata alla correzione di errori materiali, ad apportare aggiornamenti normativi e cartografici, cancellazioni di ambiti edificabili e limitate modifiche di azzonamento, con parziale adeguamento della disciplina del territorio rurale, ai sensi dell'art. 15, commi 4 lett. c) e comma 7, della L.R. n. 47/78 e s.m. per quanto concesso dall'art. 4 comma 4 lett. a) della L.R. 24/2017;

DATO ATTO che trattasi di procedimento di cui agli artt. 15, commi 4 e 7, e 21 della L.R. 47/78 e s.m., per quanto concesso, da ultimo, dall'art. 4 comma 4 della L.R. 21/12/2017 n. 24, recante disposizioni per l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

ACCERTATO che:

- il provvedimento ed i suoi elaborati costitutivi sono stati depositati a libera visione nei modi di legge dal 09/12/2021 e per sessanta giorni consecutivi sino al 07/02/2022 ed il relativo avviso è stato pubblicato nel medesimo periodo all'Albo On-line (referto prot. n. 29323 del 09/12/2021), nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 347 in data 09/12/2021 (periodico parte seconda);
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 la suddetta deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Pianificazione e governo del territorio", sottosezione di secondo livello "Deliberazioni adottate-approvate";
- gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione territoriale [...] si intendono assolti con la pubblicazione degli avvisi nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati a norma dell'art. 56 della L.R. 15/2013;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 29522 del 09/12/2021 tutta la documentazione inerente la Variante specifica è stata inviata alla Provincia di Rimini per la formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 e ss.mm.ii. in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità del territorio;
- con nota prot. 29523 del 09/12/2021 è stato richiesto al Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL e ad ARPAE Emilia Romagna – Servizio Sistemi Ambientali il parere preventivo ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) della L.R. n. 19 del 04/05/1982;
- con nota prot. 29525 del 09/12/2021 è stata trasmessa all'ENAC – Direzione operativa Nord-Est, ad ENAV ed alla società che gestisce l'aeroporto di Rimini (Airimum 2014 s.p.a.) la comunicazione di avviso di pubblicazione sul BUR Emilia Romagna della suddetta deliberazione in parola ai fini dell'espressione di eventuali pareri ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione;
- con nota prot. 29529 del 09/12/2021 è stata trasmessa alle Autorità militari la comunicazione di avviso di pubblicazione sul BUR Emilia Romagna della suddetta deliberazione in parola, ai sensi e per gli effetti della Circolare Assessorile della Regione Emilia Romagna n. 2 del 20/07/1995;
- con nota prot. 29612 del 10/12/2021 è stato trasmesso il Rapporto preliminare ex art. 12 D.Lgs. n. 4/2008 alla Provincia di Rimini in qualità di Autorità competente; il medesimo Rapporto preliminare è stato altresì inoltrato direttamente alle seguenti Autorità ambientali:
 - ARPAE Emilia Romagna;
 - AUSL di Romagna Distretto di Rimini
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
 - Consorzio delle Bonifica della Romagna
 - Autorità di Bacino del Fiume Po

DATO ATTO che la variante in oggetto non prevede opere pubbliche da realizzarsi in proprietà privata né conseguentemente vincoli espropriativi, onde per cui non è stato necessario effettuare alcuna comunicazione ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37;

DATO ATTO che in merito al presente procedimento sono pervenute n. **16 osservazioni** da parte di privati o soggetti potatori di interessi diffusi di cui n. 13 osservazioni entro il termine di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR Emilia Romagna (quindi entro il 08/02/2022) e n. 3 osservazioni fuori termine;

VALUTATO altresì opportuno esaminare anche le osservazioni pervenute oltre il sessantesimo giorno successivo all'avvio del deposito, quale ulteriore contributo cognitivo, posto che non è normativamente fissato un termine perentorio e che l'accoglimento di osservazioni "tardive" è possibile qualora non rappresenti un gravame del procedimento;

RICONOSCIUTO che per costante giurisprudenza, le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di interessi generali e non individuali e non danno luogo a particolari aspettative;

APPURATO che con nota Sinadoc n. 33323/21, acquisita al prot. gen. di questo Ente n. 30831 del 22/12/2021, **ARPAE Emilia Romagna** ha espresso il parere ai sensi dell'art. 19 lett. h) L.R. n. 19/1982 e ss.mm.ii. comprensivo delle valutazioni sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, che testualmente si riporta:

“In riferimento alla richiesta di parere di competenza relativo alla Variante in oggetto, pervenuta a questa Agenzia ed acquisita agli atti con nota rif. Prot. PG/2021/1899598 del 10/12/2021,

- *vista la documentazione scaricabile al link indicato nella suddetta nota;*
- *visti i vigenti regolamenti e norme in materia ambientale;*
- *sottolineato che il presente parere tecnico ambientale di competenza di ARPAE, in merito alla variante urbanistica (variante specifica al PRG), è espresso in concorso con l'AUSL, ai sensi della normativa indicata in oggetto sui piani e gli strumenti ivi elencati, e comprende anche le valutazioni ai fini della VAS;*
- *visto il Piano di Classificazione Acustica (PCA) vigente e relative Norme Tecniche di Attuazione (PCA approvato con Del. C.C. n. 3 del 03/03/2020);*
- *posto che la L.R. 15/2001 all'art. 4 richiama l'obbligo dei Comuni a "verificare la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio" e all'art. 3 definisce le procedure di approvazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) e relative varianti nonché la fase procedurale nella quale ARPAE e AUSL esprimono il parere di competenza;*

si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. *per i cambi di destinazione d'uso, consentiti dalla normativa in ambito di categoria funzionale uguale o differente, dovrà essere in ogni caso verificata la compatibilità urbanistica delle attività ammesse e la loro coerenza con il Piano di Classificazione Acustica (PCA) e relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA);*
2. *per i nuovi insediamenti e per le attività integrate ammesse nel territorio comunale con la Variante specifica al PRG in oggetto, concernenti in particolare gli incrementi di estensione delle zone produttive, le infrastrutture di trasporto e altre fonti rumorose, si dovrà valutare preliminarmente l'insorgenza di nuove o ulteriori criticità ambientali nonché verificare il rispetto delle norme vigenti attraverso la redazione di apposita Documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L.447/1995 s.m.i. e all'art.10 della L.R.15/2001 s.m.i.;*
3. *in generale, all'interno delle aree di intervento si dovrà valutare e garantire la previsione di:*
 - a. *sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (es. pavimentazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse;*
 - b. *circolazione dei veicoli leggeri e pesanti, tale da evitare l'insorgere di nuove criticità sotto il profilo ambientale (rumore e qualità dell'aria);*
 - c. *presenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere al di fuori delle D.P.A. (Distanze di Prima Approssimazione) ove previste, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03 e D.M. 29/05/08, qualora ci siano linee elettriche, cabine di trasformazione, impianti fissi per la telefonia mobile; si precisa e si anticipa che, in fase di progettazione esecutiva di nuovi fabbricati, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (D.P.C.M. 08/07/2003) generati da tali impianti;*
 - d. *impianti di illuminazione esterna conformi alle norme vigenti sulla tutela dall'inquinamento luminoso (L.R. 19/2003 e D.G.R. n.1732 del 12/11/2015).*

Sono fatte salve le verifiche di competenza in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Rimini di Arpae relativamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Cordiali saluti.

*Il Tecnico
Arch. Monica Giorgetti*

*La responsabile APA Area Est
Dr.ssa Daniela Ballardini*

APPURATO che con nota prot. n. 2022/001277/P del 18/01/2022 acquisita al prot. gen. di questo Ente n. 1298 del 19/01/2022, **l'AUSL della Romagna** ha espresso il parere ai sensi dell'art. 19 lett. h) L.R. n. 19/1982 e ss.mm.ii., che testualmente si riporta:

“““Vista la richiesta di cui all’oggetto pervenuta in data 12/12/2021 e la documentazione ivi allegata;

Visto il parere ARPA Sinadoc n. 33323/2021;

Visti le vigenti norme e regolamenti in materia di sanità pubblica;

Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

Ai fini della tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in presenza di linee elettriche, cabine di trasformazione elettrica e/o impianti fissi per la telefonia mobile, nell’area posta all’interno delle distanze di prima approssimazione (DPA), calcolate ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03 e D.M. 29/05/08, non dovranno essere previsti né locali né spazi di sosta, con attrezzature (panchine, giochi, ecc.) per la permanenza (anche temporanea) delle persone per più di quattro ore giornaliere).

I requisiti tecnici delle opere edilizie dovranno essere conformi a quanto indicato nelle vigenti normative nazionali/regionali per ciascuna di essi. Il regolamento comunale definisce il campo di applicazione ed il livello di prestazione minimo richiesto il metodo di verifica.

IL DIRIGENTE MEDICO

Dott. Paolo Romano”””

VISTE le osservazioni in merito agli aspetti urbanistici, agli aspetti geologico-ambientali e le valutazioni conclusive in tema di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica formulate dal Servizio Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio della **Provincia di Rimini** (autorità competente ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 1522006) recepite con Decreto del Presidente n. 19 del 07/02/2022 (agli atti di questo Comune con prot. 3107 del 10/02/2022) ed appresso riportate:

“““ASPETTI URBANISTICI

NORME DI ATTUAZIONE

- 1) Art. 10 “Parametri urbanistici e edilizi” Comma 2.7 “dotazioni territoriali”, primo alinea “superfici per standards urbanistici (Ssu)”: ai fini di conformità con l’art. 7.5 comma 5 del PTCP 2007, occorre aggiungere all’elenco delle superfici da non computare come Ssu “le aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all’interno delle fasce di pertinenza (fascia A) di strade di tipo A, B, C, D, ed E, salvo che siano destinate a parcheggi e le aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano”. Inoltre, occorre precisare che le esclusioni sono riferite alla verifica delle dotazioni dei soli insediamenti residenziali. Si chiede di provvedere nel merito.
- 2) Art. 40 “Sottozone B0: Tessuti consolidati saturi”
Comma 3.3: occorre correggere la sigla “B0-16” con “B0-6”. Si chiede di provvedere nel merito.
- 3) Art. 41 “Sottozone B1: Tessuti consolidati a destinazione residenziale e/o mista di riqualificazione”
Comma 3.3: occorre sostituire il testo “Nelle sottozone B1-22, B1-23 e B1-24 in località Fornace...” con il seguente: “Nelle sottozone B1-22, B1-23 e B1-24 in Coriano...”. Si chiede di provvedere nel merito.
- 4) Art. 54 “Sottozone D1 Tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di riqualificazione”
Comma 6.8 terzo alinea: ai fini di conformità con l’art. 2.5 comma 3 del PTCP 2007 occorre modificare il testo nel modo seguente: “la Sf di ogni lotto sarà progettata in modo tale che essa risulti permeabile in profondità per non meno del 30%”. Si chiede di provvedere nel merito.
- 5) Art. 59ter “Ambiti a destinazione commerciale di rilevanza sovracomunale”
Comma 3.2: ai fini di conformità con i punti 7 – 8 – 9 della determinazione finale della Conferenza Provinciale dei Servizi del 21/06/2000 per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali, art. 7 della L.R. 14/1999, si chiede di mantenere come superficie di vendita massima, 800 mq, per le nuove autorizzazioni di vendita per medio-piccole strutture in edifici già esistenti a destinazione produttiva, fino all’approvazione da parte del Comune del Piano di riqualificazione urbanistica e commerciale dell’area. Si chiede di provvedere nel merito.
- 6) Art. 63 “Interventi sugli edifici esistenti nelle sottozone E1”
 - A. Comma 2.1: Ai fini di conformità con l’art. 9.5 comma 5 del PTCP 2007 occorre precisare che “sulle attività artigianali o industriali già presenti sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti”. Si chiede di provvedere nel merito.
 - B. Comma 2, tabella, lettera b):
 - i. il cambio di destinazione d’uso di edifici non abitativi di servizio all’agricoltura e alla zootecnia, in D1, non è conforme all’art. 9.5 commi 8 e 3 del PTCP 2007. Il primo dispone che per quanto riguarda tali immobili, “in caso di dismissione, deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni connesse all’agricoltura o comunque compatibili in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, quali il deposito di materiali, macchinari o veicoli, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione”. Il comma 3 dispone di evitare “lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto

- ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali". Ai fini di conformità si chiede di provvedere ad eliminare la funzione agricola D1;*
- ii. *il cambio d'uso verso destinazioni accessorie e pertinenziali di edifici aventi una delle destinazioni di cui alla lettera a) della tabella, associato alla demolizione e ricostruzione nel limite del 20% della Sco originaria in accorpamento all'edificio principale, non è conforme all'art. 9.5 comma 8 del PTCP 2007. Questo prevede anche la possibilità di demolire gli immobili di tipologia non abitativa, in caso di dismissione, ma senza ricostruzione. L'eventuale concessione di contropartite di natura edilizia, per favorire la demolizione, ovvero diritti edificatori, può essere prevista dai Comuni solo nel caso di immobili ricadenti in contesti di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico, qualora la permanenza dell'immobile abbia un sensibile impatto negativo sulla qualità del contesto e la sua demolizione contribuisca efficacemente al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica. L'utilizzazione dei diritti edificatori deve essere condizionata alla demolizione dell'esistente, alla bonifica del sito, al ripristino dell'uso agricolo o delle condizioni naturali del suolo, nonché al trasferimento dei diritti edificatori stessi in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi a centri abitati. Ai fini di conformità si chiede di provvedere ad eliminare tale previsione.*
- C. *Comma 2, tabella, lettera c): si richiama la precedente lettera ii) alla luce della quale il cambio d'uso verso destinazioni accessorie e pertinenziali di edifici aventi una delle destinazioni di cui alla lettera a) della tabella, associato alla demolizione e ricostruzione nel limite del 20% della Sco originaria in accorpamento ad un edificio preesistente, non è conforme all'art. 9.5 comma 8 del PTCP 2007. Ai fini di conformità si chiede pertanto di eliminare tale previsione.*
- D. *Comma 2, tabella, lettere d) ed e): il cambio di destinazione d'uso verso la funzione agricola D1 non è conforme all'art. 9.5 comma 3 del PTCP 2007 che dispone di evitare "lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa, e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali". Ai fini di conformità si chiede di provvedere ad eliminare la funzione agricola D1.*
- E. *Comma 2.2: ai fini di conformità con l'art. 9.5 comma 6 del PTCP 2007 si chiede di aggiungere tra le condizioni che rendono ammissibili gli interventi di ampliamento, in aggiunta alle possibilità di intervento di cui al comma 1.2 delle NdA del PRG, che l'intervento non deve dare luogo a nuove unità immobiliari. Si chiede di provvedere nel merito.*
- F. *Comma 2.7: ai fini di conformità con l'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000 si chiede di modificare il comma nel modo seguente: "Il cambio d'uso degli edifici, per essere riutilizzati a fini non agricoli, preclude la possibilità di costruzione di nuovi edifici con la stessa destinazione d'uso di cui è stato chiesto il cambiamento nel medesimo fondo agricolo". Si chiede di provvedere nel merito.*
- 7) *Art. 66 "Interventi consentiti sugli insediamenti esistenti nelle sottozone E2"*
- A. *Comma 2.1: si richiama la precedente osservazione n. 6 A alla luce della quale ai fini di conformità con l'art. 9.5 comma 5 del PTCP 2007 occorre precisare che sulle attività artigianali o industriali già presenti sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Si chiede di provvedere nel merito.*
- B. *Comma 2, tabella, lettera b):*
- i. *si richiama la precedente osservazione n. 6 B.i alla luce della quale il cambio di destinazione d'uso di edifici non abitativi di servizio all'agricoltura e alla zootecnia in funzione agricola D1 non è conforme all'art. 9.5 commi 8 e 3 del PTCP 2007. Ai fini di conformità si chiede di provvedere ad eliminare la funzione agricola D1;*
- ii. *si richiama la precedente osservazione n. 6 B.ii alla luce della quale il cambio d'uso verso destinazioni accessorie e pertinenziali di edifici aventi una delle destinazioni di cui alla lettera a) della tabella, associato alla demolizione e ricostruzione nel limite del 20% della Sco originaria in accorpamento all'edificio principale, non è conforme all'art. 9.5 comma 8 del PTCP 2007. Ai fini di conformità si chiede di provvedere ad eliminare tale previsione.*
- C. *Comma 2, tabella, lettera c): si richiama la precedente lettera ii) alla luce della quale il cambio d'uso verso destinazioni accessorie e pertinenziali di edifici aventi una delle destinazioni di cui alla lettera a) della tabella, associato alla demolizione e ricostruzione nel limite del 20% della Sco originaria in accorpamento ad un edificio preesistente, non è conforme all'art. 9.5 comma 8 del PTCP 2007. Ai fini di conformità si chiede pertanto di eliminare tale previsione.*
- D. *Comma 2, tabella, lettere d) ed e): si richiama la precedente osservazione n. 6 D alla luce della quale il cambio di destinazione d'uso verso la funzione agricola D1 non è conforme all'art. 9.5 comma 3 del PTCP 2007. Ai fini di conformità si chiede di provvedere ad eliminare la funzione agricola D1;*

NORME DI ATTUAZIONE – ALLEGATO B – SCHEDE PROGETTUALI

8) Scheda 13

Comma 7.2: ai fini di conformità con la tavola P.Z.1 in variante, si chiede di eliminare la lettera d) in quanto la zona produttiva D1-28 è stata stralciata ed è stata introdotta la zona B2-82. Si chiede di provvedere nel merito.

CARTOGRAFIA

9) Tavola P.Z. 2 S. Andrea in Besanigo

Non risulta individuata la perimetrazione della sottozona CO-21 interessata da "piano urbanistico di attuazione in corso di realizzazione". Si chiede di provvedere in merito.

10) Tavola P.Z. 7 Cerasolo Ausa

Ai fini della conformità con l'art. 54 comma 6.3 delle NdA del PRG, sostituire nella porzione d'ambito D1-1 l'indice Ut=0,62 con l'indice It=0,62.

ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI

Si ritiene la Variante specifica al P.R.G. vigente di Coriano finalizzata alla correzione di errori materiali nonché ad apportare aggiornamenti normativi e cartografici, cancellazione di ambiti edificabili e limitate modifiche di azionamento, con parziale adeguamento della disciplina del territorio rurale, compatibile, relativamente ai rischi geologico-ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo restando quanto di seguito indicato:

- Deve essere cassato dall'art. 10 delle NTA del PRG il comma 2 del punto 6 "Permeabilità dei suoli" in quanto le disposizioni di cui all'art. 2.5 comma 3 delle NTA del PTCP non consentono deroghe alla riduzione della percentuale minima del 30% della S.T. da mantenere permeabile nell'attuazione delle previsioni urbanistiche, nonché negli interventi di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti esistenti e nei singoli interventi edilizi.
- Si suggerisce di sostituire nelle norme il riferimento alla Tavola TP3 del PTCP 2007 con quello della Tavola D del PTCP 2007 – Variante 2012.
- Si suggerisce di sostituire al comma 2 dell'art. 88 "Aree esondabili" delle NTA del PRG quanto contenuto con il rimando alle disposizioni di cui all'art. 2.3 delle NTA del PTCP.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante con le condizioni di pericolosità del territorio.

VAS

Valutato che:

- dalle analisi condotte nel Rapporto preliminare e dalle valutazioni condotte dai soggetti competenti in materia ambientale sul Piano, non emergono aspetti critici di carattere ambientale e impatti ambientali significativi in base ai criteri elencati all'allegato I del D.Lgs. 152/2006;
- il Rapporto preliminare conduce una valutazione complessiva delle modifiche in relazione alla coerenza con i Piani sovraordinati, in particolare tale analisi si sofferma sulla verifica della coerenza rispetto agli obiettivi della nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, con risultati positivi;
- l'analisi delle proposte di variante cartografica è stata condotta tenendo conto dei vincoli ambientali e territoriali definiti dalla pianificazione sovraordinata e valutando specifiche incongruenze con le esigenze di sostenibilità ambientale, intervenendo dove necessario;
- nel Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS sono state definite le principali componenti che possono essere interessate dalla variante le cui analisi hanno portato ad una valutazione complessivamente positiva, poiché l'attuazione della variante non determina impatti ambientali significativi;
- avendo apportato numerose e puntuali modifiche al Piano, si ritiene condivisibile la valutazione per gruppi omogenei di interventi della variante in esame, in relazione ad obiettivi specifici, senza tralasciare una valutazione generale sugli effetti complessivi delle scelte effettuate;
- in merito alle modifiche introdotte in territorio rurale, si ritiene condivisibile l'obiettivo principale della variante di restituire centralità all'attività agricola, stabilendo che in tali zone la trasformazione dei suoli deve avere come finalità principale la valorizzazione delle attività legate alla produzione agricola, compatibilmente con la tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente, e conseguentemente perseguire una più rigorosa regolamentazione degli interventi estranei alla produzione agricola e il potenziamento delle prerogative di ammodernamento delle strutture connesse a produzioni agricole; tuttavia in relazione alla riformulazione della disciplina riguardante gli edifici non più destinati ad usi agricoli e cambio d'uso ammissibili, al fine di evitare la progressiva dispersione degli insediamenti non agricoli nello spazio rurale, che costituisce un fattore di inefficienza del sistema produttivo agricolo e una delle principali minacce per lo sviluppo territoriale sostenibile, si ritiene che gli interventi ammessi e il cambio d'uso, così come previsto dalle modifiche alla disciplina per la zona agricola (articoli da 60bis a 67), debbano essere oggetto di attenta valutazione e monitoraggio nel tempo; in particolare gli interventi che prevedono la possibilità di ricavare nuove unità immobiliari a fini abitativi per unità edilizia, o di cambio d'uso di spazi di servizio destinati alle funzioni agricole in funzioni residenziali, commerciali, direzionali e turistiche-ricettive; la norma dispone che le trasformazioni contemplate nell'attuazione di tali interventi debbano essere compatibili con il contesto ambientale, tale compatibilità dovrà essere documentata negli elaborati di progetto trasmessi agli uffici comunali.

Ritenuto:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 22/04/2022

- che, sulla base degli elementi emersi e dei giudizi dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, l'intervento non comporta effetti significativi sull'ambiente;
- che non sia necessario l'assoggettamento a procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06.

Si ritiene di non assoggettare a procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06, la proposta di Variante specifica al PRG'97 adottata con delibera di C.C. n. 57 del 25/11/2021 in quanto non si ravvisano rilevanti effetti negativi sull'ambiente tali da rendere necessario l'assoggettamento a procedura di VAS, con le seguenti prescrizioni:

1. in relazione alle modifiche normative che riguardano gli interventi nel territorio rurale, con particolare riguardo agli interventi che prevedono la possibilità di ricavare nuove unità immobiliari a fini abitativi per unità edilizia, o di cambio d'uso di spazi di servizio destinati alle funzioni agricole, si ritiene che le modifiche apportate debbano essere oggetto monitoraggio in relazione al dato sugli edifici in territorio rurale al fine di verificare nel tempo la dispersione degli insediamenti non agricoli e la compatibilità con il contesto ambientale, per eventualmente provvedere alle relative revisioni;
2. dovranno essere recepite le prescrizioni dei soggetti competenti in materia ambientale in riferimento alle verifiche da eseguire in fase attuativa degli interventi.

Il dirigente Area delle Politiche del Territorio
Ing. Fausto Sanguanini

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni dei seguenti enti/soggetti:

- Esercito – Comando Militare Emilia Romagna – VI Reparto infrastrutture;
- Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea;
- ENAC – Direzione operativa Nord-Est;
- ENAV AOT PSA;
- Aeroporto di Rimini;

PRESO ATTO che sui contenuti della variante al PRG in argomento è stato acquisito in data 07/02/2022 il parere favorevole la **Commissione per la qualità architettonica e Paesaggio** ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Edilizio;

DATO ATTO che sulla base delle osservazioni e dei pareri pervenuti dagli Enti risulta necessario procedere alla parziale revisione dei contenuti variante adottata;

VISTA la proposta di controdeduzione alle osservazioni ed ai pareri, implicante modifica alla normativa ed agli elaborati adottati, redatta dal Responsabile del Procedimento, così come risulta dal documento allegato all'originale della presente deliberazione sotto la lettera "A", e ritenuta la stessa pienamente esaustiva, congrua e coerente con gli obiettivi territoriali prefissati e pertanto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l'Ufficio Urbanistica con nota prot. 9310 del 14/04/2022 ha formulato un'osservazione, anch'essa implicante modifica alla normativa ed agli elaborati adottati, così come risulta dal documento allegato all'originale della presente deliberazione sotto la lettera "B", che si ritiene accoglibile in quanto adeguatamente motivata ed orientata alla correzione di ulteriori incongruenze, all'aggiornamento di elaborati e, come tale pienamente confacente al perseguimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO pertanto che la Variante urbanistica nella sua versione controdedotta, proposta per l'approvazione, si compone dei seguenti documenti, allegati all'originale della presente deliberazione sotto la lettera "C" (in grassetto gli elaborati parzialmente modificati rispetto a quello adottati):

- El. 0: Aree oggetto di variante cartografica
- El. 1: Zonizzazioni del PRG vigente, composta dalle seguenti serie di tavole:
 - Tavv. PSA 1÷4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. PSZ 1÷4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. PZ 1÷10 (scala 1:2.000)
 - Tav. V.01 – Carta dei vincoli
- El. 2: Zonizzazioni del PRG variante, composta dalle seguenti serie di tavole:
 - Tavv. PSA 1, 2, 3, 4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. **PSZ 1, 2, 3, 4** (scala 1:5.000)
 - Tavv. **PZ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10** (scala 1:2.000)
 - Tav. **V.01 – Carta dei vincoli** (scala 1:10.000)
- **El. 3: Relazione illustrativa**
- El. 4: Rapporto ambientale preliminare ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS
- El. 5: Relazione geologica (limitata alla previsione della scheda cartografica n. 32)
- **El. 6: Norme di Attuazione** e relativi allegati:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 22/04/2022

- All. A: Art. 59 previgente alla variante specifica al PRG approvata con Decreto del Commissario prefettizio con funzioni di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2011
- All. B: **Schede progettuali**;

RITENUTO gli stessi documenti meritevoli di definitiva approvazione in quanto rispondenti alle esigenze prefissate;

PRESO ATTO che la variante in oggetto, comprensiva delle modifiche apportate in recepimento di pareri ed osservazioni:

- 1) consta di adeguamenti non significativi delle previsioni di PRG vigente e rispetta le tre condizioni preclusive per la classificazione del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 47/78 e s.m.i. ovvero:
 - non prevede da sola e/o cumulata con le altre precedenti varianti approvate ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. c), un incremento complessivo della capacità insediativa prevista dal PRG vigente, ovvero un incremento delle zone omogenee D, maggiore del 6%;
 - non riguarda la ridefinizione di zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78;
 - non inerisce la disciplina particolareggiata per la zona omogenea A di cui agli art. 35 e 36 della L.R. 47/78;
- 2) non comporta l'apposizione di nuovi vincoli espropriativi, non incide sul dimensionamento del Piano, non introduce aumento di superficie utile edificabile né nuove aree di espansione o edificabili, con la sola eccezione di un modesto ampliamento riguardante l'unico distributore di carburanti presente sul territorio comunale;

DATO ATTO che la presente proposta è stata presentata alla II Commissione Consiliare, ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n 46 del 07/08/2013;

VISTI:

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e s.m.i.;
- la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce la competenza dell'organo consiliare all'adozione (ed approvazione) dello strumento urbanistico;
- l'art. 4 della L.R. 24/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle 16 osservazioni pervenute dai privati a seguito del deposito ai sensi di legge della variante in oggetto, di cui n. 13 entro il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR Emilia Romagna e n. 3 fuori termine;
- 2) Di prendere atto dei pareri pervenuti dagli Enti chiamati ad esprimersi sul procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ovvero:
 - del parere espresso da ARPAE con nota prot. 196685 del 22/12/2021 (Sinadoc n. 33323/2021) ai sensi dell'art. 19 lett. h) L.R. n. 19/1982 e ss.mm.ii. comprensivo delle valutazioni sulla verifica di assoggettabilità alla VAS, acquisito al prot. gen. di questo Ente n. 30831 del 22/12/2021, come testualmente trascritto in narrativa;
 - del parere espresso da AUSL delle Romagna con nota prot. 12777/P (POS 260/2021) del 18/01/2022 ai sensi dell'art. 19 lett. h) L.R.19/1982 e ss.mm.ii., acquisto al prot. gen di questo Ente n. 1298 del 19/01/2022, come testualmente trascritto in narrativa;
 - del Decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 19 del 07/02/2022, acquisito con nota del 10/02/2022 prot. 3107, come testualmente trascritto in narrativa;
- 3) Di prendere atto del parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Edilizio;
- 4) Di controdedurre alle osservazioni ed ai pareri degli Enti come da Relazione formulata dal Responsabile dell'Area 5, implicante modifica alla normativa ed agli elaborati adottati, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ritenuta pienamente esaustiva, congrua e coerente con gli obiettivi territoriali prefissati;
- 5) Di approvare l'osservazione formulata dall'Ufficio Urbanistica con nota elaborati adottati, in quanto adeguatamente motivata, orientata alla correzione di ulteriori incongruenze prot. 9310 del 14/04/2022, allegata all'originale della presente deliberazione sotto la lettera "B", implicante modifica alla normativa ed agli cartografiche e normative e, come tale, pienamente confacente al perseguimento dell'interesse pubblico;
- 6) Di conformare gli elaborati di variante alle osservazioni accolte e parzialmente accolte ai seguenti pareri:

- 7) Di approvare definitivamente, per i motivi espressi in narrativa, la Variante specifica al PRG adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 25/11/2021, finalizzata alla correzione di errori materiali, ad apportare aggiornamenti normativi e cartografici, a cancellazioni di ambiti edificabili e a limitate modifiche di azzonamento, costituita dai seguenti elaborati, allegati all'originale della presente deliberazione:
- **El. 0: Aree oggetto di variante cartografica**
 - **El. 1: Zonizzazioni del PRG vigente**, composta dalle seguenti serie di tavole:
 - Tavv. PSA 1÷4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. PSZ 1÷4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. PZ 1÷10 (scala 1:2.000)
 - Tav. V.01 – Carta dei vincoli
 - **El. 2: Zonizzazioni del PRG variante**, composta dalle seguenti serie di tavole:
 - Tavv. PSA 1÷4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. PSZ 1÷4 (scala 1:5.000)
 - Tavv. PZ 1÷10 (scala 1:2.000)
 - Tav. V.01 – Carta dei vincoli (scala 1:10.000)
 - **El. 3: Relazione illustrativa**
 - **El. 4: Rapporto ambientale preliminare** ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS
 - **El. 5: Relazione geologica** (limitata alla previsione della scheda cartografica n. 32)
 - **El. 6: Norme di Attuazione** e relativi allegati:
 - All. A: Art. 59 previgente alla variante specifica al PRG approvata con Decreto del Commissario prefettizio con funzioni di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2011
 - All. B: Schede progettuali;
- 8) Di dare atto che gli elaborati firmati digitalmente dal Responsabile dell'Area 5 sono depositati agli atti dell'Ufficio Urbanistica e corrispondono a quelli sopraccitati;
- 9) Di demandare al Responsabile dell'Area 5 tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento tra cui la predisposizione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURERT e la redazione degli elaborati coordinati di PRG e la loro trasmissione alla Regione e Provincia ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 47/78;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente al momento non quantificabili, stante il fatto che la correlazione tra le misure di pianificazione adottate ed il contributo di costruzione di cui all'art. 29 e seguenti della L.R. 15/2013 sono influenzate da numerose variabili esogene;
- 11) Di dare atto che, il presente provvedimento è rilevante ai fini del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e che pertanto ai sensi dell'art. 39 dello stesso Decreto, una volta approvato, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello: Pianificazione del territorio, sotto sezione di secondo livello: Area Servizio Urbanistica ed Edilizia – Deliberazioni adottate/approvate;
- 12) Di dare atto che la presente variante, così come approvata, acquisterà efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna dell'avviso di approvazione;
- 13) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell'14.04.2022;

Visti i pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, così precisati:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 14/04/2022 dal Responsabile Area Dott. Masini Pietro;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 14/04/2022 dal Vicesegretario Comunale in sostituzione del titolare ADS Dott.ssa Carla Franchini;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 22/04/2022

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota prot. n. 10406/2022 in formato digitale ed inviata per la conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell' Emilia Romagna (PARER);

Illustra la proposta il Sindaco Spinelli Domenica, seguono i successivi interventi:

Architetto Masini Pietro;

Consigliere Talacci Roberta;

Sindaco Spinelli Domenica;

Consigliere Paolucci Cristian;

Sindaco Spinelli Domenica;

Consigliere Talacci Roberta;

Assessore Bianchi Roberto

Sindaco Spinelli Domenica

Prima dell'inizio della discussione il Sindaco presenta un emendamento modificativo, acquisito in atti con nota protocollo 10026 del 22/04/2022:

“Relativamente alla proposta n. 27 iscritta al punto 4 dell'O.d.G. della seduta del 22-04-2022 avente ad oggetto:

VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETT. C) E COMMA 7, DELLA L.R. N. 47/78 E S.M., FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AD APPORTARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E CARTOGRAFICI, CANCELLAZIONE DI AMBITI EDIFICABILI E LIMITATE MODIFICHE DI AZZONAMENTO, CON PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

Si formula l'emendamento modificativo del contenuto dell'elaborato denominato “EL.6 NDA + ALL A” relativamente al comma 7 primo alinea dell'art. 122 (Esercizio dell'agriturismo) recante il seguente letterale tenore:

“Sco max = 50% della piazzola regolarmente autorizzata, con un massimo di 40mq;”

Chiedendone la sostituzione con il seguente testo:

“Sco max = 55% della piazzola regolarmente autorizzata, con un massimo di 45mq;”

Conseguentemente si propone di correggere quanto riportato nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni (Allegato A alla proposta di delibera) per ciò che concerne l'osservazione n. 10 presentata da Confagricoltura, da intendersi così “parzialmente accolta” limitatamente a quanto riportato al punto b).

In allegato alla presente viene evidenziato in giallo il testo introdotto per esigenze di coordinamento con quanto sopra emendato. “

L'emendamento viene distribuito ai Consiglieri comunali e discusso unitamente alla proposta deliberativa:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 22/04/2022

Votanti n.	14		
Favorevoli n.	11	Aluigi Bianchi Boschetti Codecà Fabbri Mazzotti Pazzaglia Pecci Rosa Santoni Spinelli	Stefano Roberto Beatrice Gaia Cecilia Gianluca Loris Anna Anna Primiano Giulia Domenica
Astenuti n.	0		
Contrari n.	3	Innocentini Paolucci Talacci	Enrica Cristian Roberta

DELIBERA

di approvare il su riportato emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell'14.04.2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*

Con il seguente risultato della votazione:

Votanti n.	14		
Favorevoli n.	11	Aluigi Bianchi Boschetti Codecà Fabbri Mazzotti Pazzaglia Pecci Rosa Santoni Spinelli	Stefano Roberto Beatrice Gaia Cecilia Gianluca Loris Anna Anna Primiano Giulia Domenica
Astenuti n.	0		
Contrari n.	3	Innocentini Paolucci Talacci	Enrica Cristian Roberta

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile l'emendamento presentato dal Sindaco.

*

Segue la votazione per l'approvazione della proposta di Consiglio Comunale n. 30 del 14.04.2022 e per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

Votanti n.	14		
Favorevoli n.	11	Aluigi	Stefano
		Bianchi	Roberto
		Boschetti	Beatrice
		Codecà	Gaia Cecilia
		Fabbri	Gianluca
		Mazzotti	Loris
		Pazzaglia	Anna
		Pecci	Anna
		Rosa	Primiano
		Santoni	Giulia
		Spinelli	Domenica
Astenuti n.	0		
Contrari n.	3	Innocentini	Enrica
		Paolucci	Cristian
		Talacci	Roberta

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*

Con il seguente risultato della votazione:

Votanti n.	14		
Favorevoli n.	11	Aluigi	Stefano
		Bianchi	Roberto
		Boschetti	Beatrice
		Codecà	Gaia Cecilia
		Fabbri	Gianluca
		Mazzotti	Loris

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 22/04/2022

		Pazzaglia Anna Pecci Anna Rosa Primiano Santoni Giulia Spinelli Domenica
Astenuti n.	0	
Contrari n.	3	Innocentini Enrica Paolucci Cristian Talacci Roberta

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 27 del 14/04/2022

Delibera nr. 19 del 22/04/2022

Deliberazione C.C. ad oggetto:

VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETT. C) E COMMA 7, DELLA L.R. N. 47/78 E S.M., FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AD APPORTARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E CARTOGRAFICI, CANCELLAZIONE DI AMBITI EDIFICABILI E LIMITATE MODIFICHE DI AZZONAMENTO, CON PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 14.04.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Pietro MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 27 del 14/04/2022

Delibera nr. 19 del 22/04/2022

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETT. C) E COMMA 7, DELLA L.R. N. 47/78 E S.M., FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AD APPORTARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E CARTOGRAFICI, CANCELLAZIONE DI AMBITI EDIFICABILI E LIMITATE MODIFICHE DI AZZONAMENTO, CON PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di VICESEGRETARIO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DEL TITOLARE ADS, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 14.04.2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DEL
TITOLARE ADS
dott.ssa Carla FRANCHINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 22/04/2022

OGGETTO:

VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETT. C) E COMMA 7, DELLA L.R. N. 47/78 E S.M., FINALIZZATA ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, AD APPORTARE AGGIORNAMENTI NORMATIVI E CARTOGRAFICI, CANCELLAZIONE DI AMBITI EDIFICABILI E LIMITATE MODIFICHE DI AZZONAMENTO, CON PARZIALE ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).